

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta dagli **Ill.mi Sigg.ri Magistrati:**

**Dott. Nappi Aniello - Presidente**  
**Dott. Di Virgilio Rosa Maria - rel. Consigliere**

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso (omissis)/2015 proposto da:

**TITOLARE DITTA INDIVIDUALE**

- *ricorrente* -

contro

**FALLIMENTO DITTA INDIVIDUALE + ALTRI**

- *intimati* -

Nonchè da:

**CURATELA DEL FALLIMENTO DITTA INDIVIDUALE**

- *controricorrente e ricorrente incidentale* -

contro

**TITOLARE DITTA INDIVIDUALE**

- *controricorrente al ricorso incidentale* -

contro

**SOCIETA' S.R.L.**

- *intimata* -

avverso la sentenza n. (omissis)/2014 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 20/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/2016 dal Consigliere Dott.ssa ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato (omissis) che si riporta e insiste per l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Cardino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.

### **Svolgimento del processo**

Con sentenza del 24/7-20/8/2014, la Corte d'appello di Lecce ha respinto il reclamo proposto dal titolare di ditta individuale avverso la sentenza dichiarativa di fallimento dello stesso.

La Corte d'appello ha rilevato che la sentenza di primo grado era stata notificata il 30/03/2012 a mani del difensore, presso il cui studio la parte aveva eletto domicilio con la memoria di costituzione del 19/03/2012, ed il reclamo era stato depositato il 10/09/2013, ben oltre il termine di gg.30 previsto dalla L. Fall., art. 18.

Secondo la Corte del merito, nessun valore aveva la difesa del titolare di ditta individuale, di non avere avuto alcuna conoscenza dell'avvio della procedura fallimentare e di non avere mai conferito mandato agli avv. (omissis) ed (omissis), attesa la sottoscrizione del mandato a margine della memoria di costituzione, autenticata dai difensori, non impugnata con querela di falso.

Secondo il Giudice del merito, inoltre, il ricorso era tardivo anche considerandosi la data in cui il F. aveva dedotto di avere avuto contezza della sentenza di fallimento (nel ricorso, si dava atto che sin dall'aprile 2013, l'attuale procuratore aveva avuto mandato "*volto alla verifica della procedura fallimentare a suo carico*"; negli atti vi erano le comunicazioni inviate dal procuratore al F. e fra queste, quella dell'11/04/2013, contenente osservazioni sullo stato passivo).

Per completezza, infine, la Corte di merito ha ritenuto infondata la deduzione del titolare di ditta individuale di non avere ricevuto le notifiche dei ricorsi di tutti i debitori, proposti in tempi diversi, rilevando che il debitore si era costituito nel procedimento prefallimentare prima dell'ultima udienza, così avendo conoscenza di tutte le istanze di fallimento.

Ricorre avverso detta pronuncia il titolare di ditta individuale, con ricorso affidato a sei motivi.

Si difende con controricorso il Fallimento ed avanza ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo.

Il ricorrente ha depositato controricorso a ricorso incidentale, nonché la memoria ex art. 378 c.p.c..

### **Motivi della decisione**

Col PRIMO MOTIVO del ricorso principale, il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., art. 331 c.p.p., artt. 2702 e 2703 c.c., artt. 83, 137 e 160 c.p.c., L. Fall., artt. 17 e 18, per avere la Corte del merito ritenuto la proposizione del reclamo oltre il termine di gg.30 dalla notificazione della sentenza di fallimento.

Col SECONDO, della nullità della sentenza e del procedimento, stante che la nullità del mandato ha inficiato la costituzione dei difensori nel procedimento prefallimentare, da cui la nullità della sentenza.

Col TERZO, della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., artt. 156, 157 e 160 c.p.c., L. Fall., artt. 17 e 18, per avere la Corte d'appello ritenuto che la parte avesse avuto notizia piena della sentenza di fallimento sin dall'aprile 2012, per avere incaricato l'avv. (omissis) di verificare lo stato della procedura e di effettuare osservazioni critiche allo stato passivo, mentre piena contezza si è avuta solo il 01/07/2013, come si evince dall'attestazione della cancelleria sulla copia della sentenza rilasciata all'avv. (omissis), nè rileva la conoscenza comunque avuta dal debitore della sentenza di fallimento per far decorrere il termine breve per l'impugnazione.

Col QUARTO, denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., artt. 156, 157, 159, 160 e 161 c.p.c., e L. Fall., art. 15, per non avere avuto cognizione delle ulteriori istanze di fallimento, vista la costituzione per la seconda volta nel procedimento prefallimentare degli avv. (omissis) ed (omissis) col

*Sentenza, Cassazione Civile, sez. prima, Pres. Nappi – Rel. Di Virgilio, 20 maggio 2016, n. 10525*

nuovo atto di costituzione con relativa elezione di domicilio, nonostante la revoca del mandato ed in mancanza dell'incarico da parte del ricorrente.

Col QUINTO, denuncia la violazione del diritto di difesa, per non avere avuto cognizione di tutte le istanze di fallimento stante la falsità del mandato.

Col SESTO, si duole della nullità della sentenza e del procedimento, per l'omessa pronuncia con la relativa violazione dell'art. 112 c.p.c., L. Fall., artt. 1 e 5, deducendo la mancata pronuncia della Corte di merito sull'errata valutazione dei requisiti oggettivi e soggettivi di fallimento.

Col SETTIMO, fa presente la necessità di sospendere il giudizio in attesa della decisione sulla querela di falso, proposta in via principale avanti al Tribunale di Brindisi.

2.1.- Con l'unico mezzo, il Fallimento fa valere in via incidentale condizionata la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 327 c.p.c., L. Fall., art. 18, comma 3, seconda parte, in relazione all'art. 360, nn. 3, 4 e 5, per non essersi pronunciata la Corte d'appello sull'inammissibilità del reclamo per il decorso del termine lungo di mesi sei, eccepita dal Fallimento.

3.1.- Si dà atto che i due ricorsi, principale ed incidentale, sono stati già riuniti, ex art. 335 c.p.c..

Il ricorso principale deve ritenersi inammissibile.

A fronte della deduzione del ricorrente, che la sentenza impugnata non è stata notificata, il Fallimento ha eccepito la tardività del ricorso avverso, in quanto trasmesso per la notifica il 19 febbraio 2015 (la richiesta di notificazione all'UNEP risulta invero effettuata in data 18/2/2015), oltre il termine di gg. 30 di cui alla L. Fall., art. 18, comma 14, rispetto alla data di notificazione L. Fall., ex art. 18, comma 13, effettuata a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.) dalla Cancelleria della Corte salentina al difensore domiciliatario del ricorrente, avv. (omissis), in data 20 agosto 2014, come da copia della ricevuta telematica di trasmissione (prod. 5) e dalla omologa certificazione rilasciata da detta Cancelleria (prod. 6).

Il ricorrente, sul punto, ha opposto che il Fallimento ha depositato in giudizio la sola certificazione di Cancelleria e non già la *"copia della ricevuta telematica di trasmissione"* della sentenza impugnata e che la dicitura della menzionata certificazione *"è imprecisa e non corretta, atteso che l'Ufficio, tramite p.e.c., si è limitato a comunicare all'avv. (omissis) l'avvenuto deposito della citata sentenza, ai sensi dell'art. 136 c.p.c., u.c."*, e che, in ogni caso, **la nuova formulazione dell'art. 133 c.p.c., comma 2, a seguito dell'entrata in vigore il 19/08/2014 del D.L. n. 90 del 2014, art. 45, comma 1, lett. b), convertito con modifiche nella L. n. 114 del 2014, stabilisce che la trasmissione da parte della cancelleria del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c..**

Ciò posto, si deve rilevare che il Fallimento ha versato in atti la certificazione della Cancelleria della Corte d'Appello di Lecce, datata 1/4/2015, nella quale si dà atto che è stata notificata il 20 agosto 2014, alle ore 10.00, a mezzo p.e.c. al difensore costituito e domiciliatario del ricorrente, avv. (omissis), la sentenza (omissis)/2014.

La soluzione della questione sollevata passa attraverso la valutazione di due profili: se possa ritenersi che nel caso risulti la comunicazione del testo integrale della sentenza e se questa, effettuata a mezzo p.e.c., valga a far decorrere il termine breve di impugnazione, di cui all'art. 18 c.p.c., comma 14.

Nella specifica materia fallimentare, infatti, l'art. 18, per il reclamo avverso la sentenza di fallimento, al comma 13, dispone che *"La sentenza che rigetta il reclamo è notificata al reclamante a cura della cancelleria"*, ed al 14, che *"Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di trenta giorni dalla notificazione"*.

*Sentenza, Cassazione Civile, sez. prima, Pres. Nappi – Rel. Di Virgilio, 20 maggio 2016, n. 10525*

Come si è già detto, il ricorrente ha negato, **in via del tutto labiale**, senza produrre copia, eventualmente conforme, della ricevuta di comunicazione telematica che questa contenesse la sentenza in oggetto, ed ha affermato che invece la cancelleria si sia limitata a comunicare *"l'avvenuto deposito della citata sentenza, ai sensi dell'art. 136 c.p.c., u.c."*.

Tale controdeduzione contrasta platealmente con quanto certificato dalla Cancelleria della Corte d'Appello, nonché con la normativa in materia.

Ed infatti, il D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 3, lett. c), convertito con modificazioni nella L. n. 221 del 2012, ha modificato l'art. 45 disp. att. c.p.c., comma 2, disponendo, per la parte che qui interessa, che il biglietto di cancelleria debba contenere *"il testo integrale del provvedimento comunicato"*, ed al comma 4, che *"Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici"*; il legislatore è poi intervenuto sull'art. 133 c.p.c., comma 2, con il D.L. n. 90 del 2014, art. 45, comma 1, lett. b), precisando che: *"Il Cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto di cancelleria **contenente il testo integrale della sentenza**, ne dà notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c."*.

Detta disposizione è entrata in vigore il 19 agosto 2014. Ciò posto, va rilevato che sulla questione che qui interessa questa Corte si è pronunciata, in relazione proprio al termine di cui alla L. Fall., art. 18, comma 14, nelle recenti ordinanze 5374/2016 e 18278/2015, affermando che **la comunicazione del testo integrale della pronuncia di reiezione del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata (anteriormente all'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 133 c.p.c., comma 2, novellato dal D.L. n. 90 del 2014, n. 90, conv., con modif., dalla L. n. 114 del 2014) dalla cancelleria della corte d'appello per posta elettronica certificata (p.e.c.), non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione in cassazione.**

Tale *dictum* è sorretto, nella più recente decisione, dal mero richiamo alla precedente, ed in questa, dalla ritenuta applicazione della ratio espressa dall'art. 133 c.p.c., nuovo testo anche per le comunicazioni avvenute anteriormente all'entrata in vigore della modifica della norma processuale (con ciò seguendo quanto affermato nella pronuncia 25662/2014), nel caso particolare in cui alla comunicazione per esteso della sentenza era seguita la notificazione della stessa ad opera della cancelleria.

La pronuncia 25662/2014, resa in relazione alla L. n. 184 del 1983, art. 17, comma 2, come sostituito dalla L. n. 149 del 2001, art. 16, che, per la dichiarazione di adottabilità del minore, fissa il termine dimidiato per il ricorso per cassazione, a far data dalla *"notifica d'ufficio"*, ha ritenuto inidonea la comunicazione a mezzo p.e.c. da parte della Cancelleria a far decorrere il detto termine, richiamando il nuovo testo dell'art. 133 c.p.c., la data di effettuazione della comunicazione (21/11/2013) nell'ambito del processo civile telematico all'epoca non ancora generalizzato, la natura particolarmente delicata della materia delle adozioni dei minori, e rilevando altresì che, nel caso, la copia conforme della ricevuta telematica, prodotta dal difensore della controricorrente, conteneva solo un estratto dei dati della sentenza d'appello e non anche l'allegazione della copia del provvedimento nel testo integrale.

Ciò posto, e tornando all'esame della questione che qui specificamente interessa, va osservato che già con l'ordinanza 23526/2014, è stato rilevato che la novella del secondo comma dell'art. 133 c.p.c., operata con il D.L. n. 90 del 2014, art. 45, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. n. 114 del 2014, secondo cui la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c., è finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni, solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle norme processuali, derogatorie e speciali (come l'art. 348

*Sentenza, Cassazione Civile, sez. prima, Pres. Nappi – Rel. Di Virgilio, 20 maggio 2016, n. 10525*

ter c.p.c., comma 3, nella parte in cui fa decorrere il termine ordinario per proporre il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado dalla comunicazione dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.), che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria, senza che rilevi che la comunicazione sia integrale o meno.

Il principio, a cui questa Corte intende dare continuità, è che il nuovo testo dell'art. 133 c.p.c., comma 2, non si applica ove norme speciali stabiliscano diversamente dalle norme di carattere generale, artt. 325 e 326 c.p.c., come per la sentenza di fallimento, L. Fall., ex art. 18, commi 14 e 15.

E, nella ricostruzione sistematica, tale conclusione si ancora altresì al disposto del D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 4, convertito nella L. n. 221 del 2012, che ha previsto che nei procedimenti civili le "comunicazioni e notificazioni da parte della cancelleria" avvengano per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.

Va quindi affermato il seguente principio: La notifica del testo integrale della sentenza che rigetta il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi della L. Fall., art. 18, comma 13, dal cancelliere mediante posta elettronica certificata (p.e.c.), D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16, comma 4, convertito con L. n. 221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione in cassazione L. Fall., ex art. 18, comma 14, non ostandovi il nuovo testo dell'art. 133 c.p.c., comma 2, come novellato dal D.L. n. 90 del 2014, convertito nella L. n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c..

Alla stregua di detto principio, deve ritenersi inammissibile per tardività il ricorso principale, avuto riguardo alla data della notificazione da parte della cancelleria (20 agosto 2014) ed all'inizio del procedimento di notificazione del ricorso per cassazione (18 febbraio 2015), non applicandosi la sospensione feriale dei termini prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, ai sensi del successivo art. 3 della cit. legge, in relazione all'art. 92, dell'ordinamento giudiziario, approvato con R.D. n. 12 del 1941, alle "cause inerenti alla dichiarazione e revoca fallimento".

Resta assorbito il ricorso incidentale.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

### **P.Q.M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale; assorbito il ricorso incidentale; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2016

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*